
Ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (Ordinanza sulle strutture diurne)

Modifica del 20 agosto 2019

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **421.030**
Abrogato: –

Il Governo del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

decreta:

I.

L'atto normativo "Ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (Ordinanza sulle strutture diurne)" CSC [421.030](#) (stato 1 agosto 2013) è modificato come segue:

Art. 7a (nuovo)

3. Offerte di assistenza in blocchi

¹ Gli enti scolastici hanno anche la possibilità di proporre le offerte di assistenza in blocchi. A tale scopo devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) gli enti scolastici contano almeno 500 allievi o almeno 12 000 unità di assistenza per anno scolastico; sono determinanti le cifre dell'anno precedente;
- b) un blocco dura dall'inizio o al più tardi dalla fine dell'assistenza sul mezzogiorno fino ad almeno alle ore 17.00;
- c) durante il blocco e per tutta la sua durata è dato un bisogno da parte di otto allievi per unità di assistenza;

-
- d) unità di assistenza non sfruttate vengono accreditate ai titolari dell'autorità parentale e al Cantone; l'accredito può anche avvenire sotto forma di forfetaria;
 - e) in caso di accredito sotto forma di forfetaria si procede a un rilevamento periodico della percentuale sull'arco di almeno una settimana di scuola.

² L'Ufficio decide in merito a deroghe al capoverso 1 lettera a.

Art. 13 cpv. 1

¹ Vengono versati contributi cantonali per unità di assistenza se:

- c) **(modificata)** sono state effettivamente utilizzate o previamente stabilite in modo forfetario dall'ente scolastico.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale entra in vigore il 1° settembre 2019.